Giurisprudenza

Imposte sul trasferimento di immobili al trustee

[redacted]

①

Trasferimento di beni al trustee – imposta sulle donazioni – inapplicabilità – imposta di registro – applicabilità

Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, Pres. Rel. F. Matacchioni, M. Preda, P. Quintini, 5 novembre 2001 [Gallizia Giuseppe c. Agenzia delle Entrate Ufficio di Lodi]

L'atto con il quale il disponente trasferisce un diritto al trustee non può considerarsi né una donazione, perché ne mancano la causa e l'animus donandi, né un atto a titolo oneroso, poiché manca il corrispettivo della cessione dei beni.

Tale atto, pertanto, rientra nella categoria residuale di cui all'art. 9 della tariffa, parte I, della legge sull'imposta di registro, e deve quindi essere assoggettato all'imposta di registro nella misura del 3%, e non all'imposta sulle donazioni.

Testo della Sentenza

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla controparte in data 30 ottobre del 2000, Gallizia Giuseppe si rivolgeva a questa commissione tributaria avverso il silenzio rifiuto maturato rispetto ad un'istanza di rimborso, presentata in data 8 maggio all'ufficio del Registro di Lodi, con la quale era chiesta la restituzione di quanto versato in più, pari a lire quattrocentocinquantamila, in relazione ad un atto pubblico di istituzione di un "trust", denominato "Trust Fratelli Moscatelli" con contemporanea devoluzione allo stesso della nuda proprietà di beni immobili siti nel comune di Milano, per un valore dichiarato di £ 35.000.000, di cui era chiesta l'applicazione dell'imposta di Registro nella misura del 3%, ma che invece era stato assoggettato da parte dell'ufficio finanziario alla diversa imposta di donazione.

Il ricorrente faceva presente che di per sé l'atto istitutivo di un "trust" non poteva considerarsi una "donazione", neanche un negozio a titolo oneroso.

L'ufficio delle Entrate di Lodi, invece, che si costituiva in giudizio, riteneva, sulla base di una delibera ad hoc del Secit dell'11.5.98, che l'atto istitutivo di un trust con conseguente devoluzione dei beni, in quanto determini una estromissione dei beni dal patrimonio del disponente, che viene decurtato, sia attratto dalla disciplina sulle donazioni.

Tanto più il ragionamento valeva se si considera che non è previsto nell'istituto del trust che i beni ivi costituiti ritornino nel patrimonio del disponente, risultando il trasferimento definitivo.

La controversia veniva discussa alla pubblica udienza del 3 ottobre del 2001, alla sola presenza del ricorrente.

Motivi della decisione

Pacifica essendo la circostanza che il legislatore, nel momento in cui ha emanato la legge del 16 ottobre 1989 n. 364, nulla ha statuito in materia di imposizione non tanto dell'atto istitutivo di un trust, quanto dell'atto di dotazione patrimoniale del medesimo, rileva il collegio come innanzi tutto sia necessario comprendere che il "trust" è un meccanismo tale per cui il soggetto fiduciario, detto "trustee" si vede sì attribuiti i diritti ed i poteri di un vero e proprio proprietario, ma deve comunque gestire un patrimonio che o prima o poi non sarà destinato certamente a lui, ma ai beneficiari indicati dal disponente nell'atto istitutivo del trust stesso.

Il rilievo è fondamentale non solo per capire la "causa" di un trust, che non è certo quella della finale destinazione del diritto trasferito al trustee, bensì quella di conservazione di tale diritto e compimento di tutti e solo quegli atti che, nel rispetto dell'atto costitutivo del trust, il trustee stesso deve compiere per soddisfare quegli interessi che il disponente ha attribuito solo ai beneficiari, ma anche l'assoggettamento tributario del trasferimento di beni in favore del trustee.

Questo atto non può certamente considerarsi una "donazione" in senso tecnico, difettandone, come si è visto, la "causa" (e non solo quindi l'"animus donandi"), neanche (potendo sussistere solo un onere conseguente all'assunzione dell'obbligazione di istituire un trust), un atto a titolo oneroso, perché non v'è un corrispettivo della controparte (con la conseguente impossibilità, per esempio, di applicare gli artt. 1 e 2 della tariffa, parte I, allegata alla legge di registro).

Esso è un atto a titolo gratuito di intestazione al trustee di poteri ed oneri relativi all'amministrazione e gestione dei beni secondo quanto disposto dal disponente nell'atto istitutivo del trust, con vincolo di destinazione dei beni medesimi ad esclusivo vantaggio del beneficiario.

Il momento dispositivo a favore del trustee va tenuto distinto da quello successivo, di trasferimento dei diritti in capo al beneficiario.

Ne deriva che l'imposta da applicare non è quella delle donazioni, ma quella della legge di registro, certamente applicabile ad atti a titolo gratuito, esattamente riferita alla categoria residuale di cui all'art. 9 della tariffa, parte I, della legge sull'imposta di registro, che tassa con il 3% gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Riproduciamo il testo della sentenza dal suo originale.

La sentenza è commentata da Gerardo Longobardi e Laura Arcangeli, *supra*, 374.

Va pertanto ordinato all'ufficio delle Entrate di Lodi di disporre il rimborso d'imposta alla parte ricorrente, vittoriosa in giudizio.

Stante la difficoltà della materia, del tutto nuova nel nostro ordinamento, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Dispone

L'assoggettamento dell'atto istitutivo di trust, di cui al ricorso n. 424/00, esperito da Gallizia Giuseppe, all'imposta di registro nella misura del 3%.

Di conseguenza,

Ordina

All'ufficio delle Entrate di Lodi di disporre il relativo rimborso.

Dispone

La compensazione tra le parti delle spese di lite.